

Roma, 26 marzo 2020

Prot. 129/2020/SG

**Ai Segretari Generali Regionali e Territoriali****Ai Segretari Regionali e Territoriali****Oggetto: Circolare INPS n. 45 del 25.03.2020. Chiarimenti su fruizione permessi ex legge 104/1992***Care colleghe e cari colleghi,*

vi allego la circolare Inps n. 45 del 25.03.2020 con la quale l'Istituto fornisce istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo per emergenza COVID-19 e di permessi indennizzati di cui alla legge n. 104/1992, introdotti dagli articoli 23 e 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Alla luce della suddetta circolare è opportuno chiarire gli aspetti che hanno mostrato maggiori dubbi interpretativi, soprattutto con riferimento a specifiche ipotesi di applicazione dell'art. 24 comma 1 del d.l. 18/2020 che ha incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 il numero di giorni di permesso retribuiti ex art. 33 legge 104/1992.

Da alcune segnalazioni pervenute ci risulta che molte amministrazioni abbiano dato una interpretazione restrittiva alla disposizione, autorizzando l'estensione del numero dei giorni di permesso ai soli lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che assistono persona con handicap in situazione di gravità.

Per quanto l'art. 24, comma 1 faccia testuale riferimento all'art. 33, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104 dunque alla sola ipotesi che il beneficiario sia un soggetto che assiste un disabile grave, a nostro avviso negare l'estensione di questa forma di tutela ai lavoratori dipendenti, pubblici o privati, portatori di handicap grave (ex art. 33, comma 6, legge 104/1992) è un orientamento contrario allo spirito della norma e alla natura speciale ed emergenziale della tutela in esame.

L'interpretazione estensiva data dalla Cisl Fp in tutti i materiali relativi alle misure introdotte dal DL Cura Italia è corroborata sia dal paragrafo 6 della circolare Inps n° 45 in oggetto, sia dalle risposte fornite dall'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella sezione dedicata alle domande frequenti sulle misure per le persone con disabilità (consultabile all'indirizzo <http://disabilita.governo.it/it/notizie/nuovo-coronavirus-domande-frequenti-sulle-misure-per-le-persone-con-disabilita/>)

Al medesimo punto 6 della circolare l'Inps specifica che le 12 giornate aggiuntive, così come i tre giorni ordinariamente previsti dall'articolo 33, commi 3 e 6, della legge

n. 104/92, possono essere fruiti anche frazionandole in ore oppure possono essere fruiti consecutivamente nel corso di un solo mese. ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista.

Vi ricordiamo anche che i lavoratori portatori di handicap grave sono destinatari di una ulteriore forma di tutela prevista dal dl Cura Italia: l'art. 26 comma 2 prevede, infatti, che fino al 30 aprile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero.

A chiarimento di un altro aspetto relativo alla fruizione dei permessi ex legge 104/1992 che ha incontrato difformità interpretative, si ribadisce che nel caso in cui il lavoratore assista più soggetti disabili oltre ai 3 giorni di permesso mensile ordinariamente previsti potrà cumulare, per ciascun soggetto assistito, gli ulteriori 12 giorni previsti dall'art. 24 comma 1 del d.l. 18/2020. Sul punto nella circolare in oggetto l'Inps chiarisce espressamente che *“Si confermano, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, in particolare la possibilità di cumulare più permessi in capo allo stesso lavoratore”*.

Fraterni saluti.

Il Segretario Generale  
Maurizio Petriccioli

